

Prot. n. 279/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 9 Luglio 2013

Oggetto: **Assegno per il nucleo familiare – Modalità di computo del reddito del nucleo familiare – Precisazioni dell'INPS**

*L'INPS ha precisato che – per la determinazione del diritto e della misura dell'assegno per il nucleo familiare – l'introduzione dell'IMU, operata a decorrere dal 2012, non determina alcuna modifica della natura dei redditi derivanti da terreni e fabbricati, né delle vigenti modalità di computo dei medesimi*

Con messaggio n. 9710 del 14 giugno 2013, di seguito riprodotto, la Direzione Generale dell'INPS ha precisato che – ai fini della determinazione del diritto e della misura dell'assegno per il nucleo familiare – l'introduzione della imposta municipale unica (IMU), operata a decorrere dall'anno 2012, non determina alcuna modifica della natura dei redditi derivanti da terreni e fabbricati, né delle vigenti modalità di computo dei medesimi.

Nello specifico, rilevato che, ai fini della verifica del diritto e della misura dell'assegno per il nucleo familiare, occorre considerare:

- il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF;
  - i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a € 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- l'Istituto ricorda che il reddito "assoggettabile" all'IRPEF non coincide necessariamente con il reddito "assoggettato" all'imposta stessa.

Di conseguenza, per le richieste di assegno per il nucleo familiare riferite al periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014, i redditi derivanti da terreni e fabbricati relativi all'anno 2012 dovranno continuare ad essere indicati tra i redditi assoggettabili all'IRPEF (Tabella A, colonna 2, del Mod. ANF/Dip).

I nostri uffici restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

**ANCE** | RAGUSA  
  
Il Direttore  
(Dr. Ing. Giuseppe Guglielmino)